

CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 29.11.2013

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:50** con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta ordinaria pubblica di 1[^] convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consi	glieri	Presenti	Assenti	Coi	nsiglieri	Presenti	Assenti
NISI	Livio	P		CASILLI	Cosimo	P	
BONDI'	Giuseppe	P		DORATO	Caterina	P	
MARIANO	Stefania	P		GATTO	Biagio	P	
ANTICO	Roberto	P		MICELI	Franco	P	
BENTIVENGA	Antonio	P		BOVE	Roberto	P	
MARTINICCA	Enzo	P		TUNDO	Giovanni	P	
GEUSA	Marco	P			·		
COLAZZO	Luigi	P					
STAPANE	Giorgio	P					
DE MITRI	Francesco	P					
				7			

Presenti n. 17 Assenti n. ///

FREZZA

Presiede il Signor Giuseppe BONDI' - Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo Maria RADOGNA

Francesco

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:			

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale d	lel 29.11.2013
Seduta ordin	aria
Punto 5	
Delibera n.	38
Presiede il Geom. Giuseppe BONDI'	Presidente del Consiglio
Partecipa il Dott. Angelo Maria RADOGNA	Segretario Generale
Scrutatori	
Testo della pro	nosta

Ore 17:50 Presenti n. 17

Assenti n. ///

Il Presidente chiede di passare alla votazione della presente proposta in quanto si è già discusso sull'argomento con la precedente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente;

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :

Presenti n. 17 Assenti n. ///

DELIBERA

Di approvare, la seguente proposta di delibera così come presentata in Consiglio.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata All'UNANIMITA' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' DI GALATONE



Provincia di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del .29.1/1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO SETTORE **PROPONENTE Dott. Giuseppe COLOPI** Settore Sviluppo Economico **Tributi** OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 **OGGETTO** Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **Dott. Giuseppe Colopi** Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ☐ Favorevole ☐ Contrario IL per i seguenti motivi RESPONSABILE **DEL SERVIZIO INTERESSATO** ☐ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Il Responsabile del Procedimento Data Dott. Giuseppe Colopi Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ☐ Favorevole IL ☐ Contrario RESPONSABILE per i seguenti motivi : DI RAGIONERIA Data _____ Il Responsabile _____

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del D.Lgs.N. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art 13 del D.L 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Vista la legge 24/12/12 n° 228(legge di stabilità)

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma ,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui l'art.2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art.3 comma 48 della L.662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5
 - d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati in categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito domenicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012-2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detrazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliare, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui l'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0.3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0.1 per cento:

Considerato che è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che i comuni possono ,per tali immobili, aumentare fino a 3 (tre) punti percentuali l'aliquota;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà di articolare le aliquote tributarie, di attribuire alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani e residenti all'estero una aliquota propria a condizione che, e per una sola di esse, non siano locate ed abbiano uso abitativo;

Considerati i dati catastali dell'Agenzia del Territorio afferenti questo Comune, il gettito ICI anno 2012, le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti; l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta di far fronte alla consistente riduzione dei trasferimenti statali;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) di determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2013 come segue:
 - 3,50 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 9,00 per mille per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;
 - 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento limitatamente al periodo 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detrazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 3) di dare atto che l'aliquota del 3.50 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie previste nel regolamento IMU ed assimilate alle abitazioni principali;
- 4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art.8 comma 4 del D.Lgs. 504/92;

- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per la sua pubblicazione da tenersi anche sul sito istuzionale di questo comune ;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

O COL

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo Maria RADOGNA)

(Geom. Giuseppe BONDI')